C.I.M. S.p.A.

CENTRO INTERPORTUALE MERCI DI NOVARA

*****

FORNITURA, POSA IN OPERA ED INSTALLAZIONE DI N° 2 PORTALI OCR

Codice CUP: G19J20001520008

Codice CIG: 8959167A7C

*****

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

TRA

C.I.M. S.p.A., con sede legale in Novara, via Carlo Panseri n. 118, codice fiscale e partita IVA 01215120039, R.E.A. n. 156705, in seguito più brevemente denominata "committente", in persona del _____, _____, nato a _____, domiciliato per la carica in _____, via _____,

da una parte

E

_____ con sede legale in _____, capitale sociale € _____ (euro _____)

interamente versato, codice fiscale _____ e partita IVA _____, R.E.A. n.

_____, in seguito più brevemente denominato "appaltatore", in persona del suo

rappresentante legale _____, nato a _____il _____munito dei necessari poteri, dall'altra parte,

PREMESSO

a) che è stato redatto ed approvato il documento denominato "SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA", inerenti la Fornitura e messa in opera di n°2 portali OCR;

b) che C.I.M. S.p.A. ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l'affidamento della Fornitura e messa in opera di n°2 portali OCR da aggiudicare con il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel "Disciplinare di Gara";

c) che la Lettera d'invito è stata inviata in data_____;

d) che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 del 29/11/2021;

e) che entro il suddetto termine hanno presentato offerta n. _____ imprese;

f) che la procedura di gara si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva di quanto oggetto del presente contratto a favore del sunnominato appaltatore che ha offerto il ribasso del _____ % sul prezzo a base di gara della Fornitura e messa in opera e che è risultato in possesso di tutti i requisiti dichiarati in sede di gara così come richiesti dalla vigente normativa;

g) che col presente atto si intendono disciplinare le modalità di esecuzione dell'appalto;

h) che l'appaltatore è _____;

i) che, ai fini del presente contratto si intende:

- per "Codice", il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- per "Regolamento", il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1- PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e valgono patto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La committente concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la fornitura, posa in opera ed installazione di n° 2 portali OCR, il tutto come meglio definito nelle Specifiche Tecniche della Fornitura, nel Capitolato d'Oneri e dalle migliorie tecniche offerte dall'appaltatore in sede di gara, contenute nella busta "C – Offerta Tecnica", di cui al "Disciplinare di Gara". L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE E RIBASSO

L'importo contrattuale delle prestazioni oggetto dell'appalto, ammonta ad

€ _____(euro _____/00), di cui:

a) €_____(euro_____/00), importo Fornitura e messa in opera al netto del ribasso del _____% (_____percento), al netto dell'I.V.A;

b) € 8.342,00(euro ottomilatrecentoquarantadue/00), importo oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, al netto dell'I.V.A..

Le prestazioni saranno interamente remunerate "a corpo", per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità delle opere e dei servizi appaltati.

Tale importo è riconosciuto ad ogni effetto dall'appaltatore adeguatamente remunerativo di tutte le prestazioni oggetto del presente appalto.

Come previsto nel Capitolato d'Oneri, l'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo presenti nelle Specifiche Tecniche della Fornitura, hanno validità ai soli fini della formulazione dell'offerta e del conseguente corrispettivo di aggiudicazione.

ART. 5 - CONTABILIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA, PAGAMENTI E RITENUTE DI GARANZIA

5.1 – Contabilizzazione degli interventi di Fornitura e messa in opera

La contabilità delle prestazioni di Fornitura e messa in opera sarà effettuata sulla base di quanto specificato nel Capitolato d'Oneri.

5.2 - Pagamenti

Il pagamento verrà autorizzato solo previo regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, regolare emissione da parte dell'appaltatore del documento unico di regolarità contributiva del medesimo appaltatore e degli eventuali subappaltatori oltre a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, nonché rispetto degli adempimenti previsti da L. 134/2012 e adempimenti di legge in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti.

Il pagamento degli importi dovuti, ad eccezione dell'anticipazione di cui al successivo art. 5.3 "Pagamenti in corso d'opera", punto 1), sarà effettuato a 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura.

In ogni caso i pagamenti saranno effettuati a seguito della comunicazione scritta

dell'appaltatore contenente l'indicazione della persona o delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in saldo o in acconto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010; tutti i pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario con accredito sul c/c dedicato individuato dallo stesso.
La Committente potrà dar corso al pagamento direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni nei casi previsti dal comma 13 dell'art. 105 del Codice.

5.3 - Pagamenti in corso d'opera

I pagamenti in corso d'opera avverranno nel seguente modo:

1) Entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del previsto verbale di consegna della Fornitura e messa in opera della Fase 1 la committente procederà al pagamento all'appaltatore dell'anticipazione pari al 20 (venti) %, calcolata sull'importo di contratto. Tale importo verrà recuperato gradualmente nel corso della prestazione, in quote proporzionali all'importo dei singoli Stati di Avanzamento (S.A.) e l'importo della garanzia verrà gradualmente ridotto in base al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
2) Nel corso della Fornitura e messa in opera e sull'importo di essa l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in base agli stati di avanzamento, qualora il suo credito liquido derivante dalle prestazioni eseguite e dalla relativa quota degli oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta raggiunga:
- S.A. n. 1: 40% dell'importo di contratto riferito alla Fornitura e messa in opera e oneri sicurezza;
- S.A. n. 2: 70% dell'importo di contratto riferito alla Fornitura e messa in opera e oneri sicurezza;
- S.A. n. 3: 100% dell'importo di contratto riferito alla Fornitura e messa in opera e oneri sicurezza.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo di ogni S.A. è operata una ritenuta dello 0,50% (zero/50 per cento), da liquidarsi dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo.
A garanzia della corretta esecuzione alla Fornitura e messa in opera sull'importo netto progressivo di ogni S.A. è operata una ulteriore ritenuta pari a 5% (cinque per cento), da liquidarsi dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo.
In sede di emissione dello S.A. n. 3 la liquidazione non potrà superare il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale riferito alla Fornitura e messa in opera ed agli oneri della sicurezza, al lordo suddette ritenute di garanzia del 0,5% e 5% e della quota parte del recupero proporzionale della suddetta anticipazione pari al 20%. L'importo residuo della

Fornitura e messa in opera, che viene definito come rata di saldo e che equivale al 10% dell'importo contrattuale riferito alla Fornitura e messa in opera ed agli oneri della sicurezza, sarà contabilizzato nel conto finale e liquidato secondo le modalità che seguono. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo dei successivi atti aggiuntivi.

L'emissione dello S.A. avverrà da parte del Direttore dell'esecuzione, al raggiungimento delle previste percentuali di avanzamento della Fornitura e messa in opera, a fronte della corretta redazione della contabilizzazione della Fornitura e messa in opera da eseguirsi secondo le disposizioni previste dal D.M. 7 Marzo 2018 n. 49.

Lo S.A. è rilasciato nei termini sopra indicati, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Il Direttore dell'esecuzione trasmette lo stato di avanzamento al RUP (Responsabile Unico del Procedimento), che emette il certificato di pagamento entro i successivi 10 giorni; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

Il pagamento degli importi dovuti in base al certificato sarà effettuato secondo quanto previsto nell'art. 5.2 "Pagamenti".

5.4 – Ritenute di garanzia

Come su specificato, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo di ogni S.A. è operata una ritenuta dello 0,50% (zero/50 per cento), da liquidarsi dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo.

A ulteriore garanzia della corretta esecuzione della Fornitura e messa in opera sull'importo netto progressivo di ogni S.A. è operata una ulteriore ritenuta pari a 5% (cinque per cento), da liquidarsi dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori/subaffidatari accertate mediante documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti competenti.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 6 - REVISIONE PREZZI

È esclusa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali.

ART. 7 - CONOSCENZA E COMPENSAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'appaltatore, tra l'altro, dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto quanto segue:

1. di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il Capitolato d'Oneri e di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione, procedimenti costruttivi, prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel contratto e nei documenti richiamati;
2. di essere pienamente edotto delle tipologie della Fornitura e messa in opera previsti, per averne acquisito conoscenza dai documenti messi a disposizione dalla committente e direttamente mediante attento sopralluogo, della situazione dei luoghi, dei terreni, delle risorse esistenti nella zona, delle cave e delle discariche (capacità e disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti) e di quant'altro occorrente alle fasi produttive, della viabilità su gomma e rotaia, degli accessi, della vicinanza con le infrastrutture dell'interporto in esercizio e, in genere, di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire sull'esecuzione della Fornitura e messa in opera;
3. di essere altresì a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato della mano d'opera, degli oneri generali e particolari insiti nei prezzi di contratto e di ogni condizione onerosa dipendente dai luoghi suddetti e dalla loro distanza da centri abitati o di approvvigionamento nonché di essere a conoscenza, aver valutato e di accettare espressamente le condizioni onerose dipendenti dalle soggezioni specificate nel progetto definitivo e nel Capitolato d'Oneri, intendendo la loro remunerazione compresa nel corrispettivo globale complessivo dell'appalto. Per questo le Parti concordano che, in nessun caso, le particolari situazioni dei luoghi, delle risorse, delle cave, delle discariche, della viabilità e delle condizioni generali e particolari, comprese nel progetto definitivo e nel Capitolato d'Oneri, note all'appaltatore o da esso conoscibili a fronte dell'analisi del progetto e degli altri elaborati messi a disposizione dell'appaltatore prima d'ora e del sopralluogo, potranno essere addotte quale motivazione per la richiesta di sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità e risarcimento o giustificare ritardi nello svolgimento delle prestazioni, riconoscendo l'avvenuta compensazione di tali oneri nel prezzo contrattuale;
4. di essere edotto di eventuali particolari situazioni nella conformazione dei terreni e, quindi non potranno essere addotte a motivo di richieste di sorta o giustificare ritardi nella Fornitura e messa in opera;
5. di aver preso visione tramite il sopralluogo e nei documenti Specifiche Tecniche di Fornitura, i servizi interferenti con le prestazioni da eseguire e di obbligarsi ad attivare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danno agli stessi e, in caso di danneggiamento, risarcire i danni procurati;
6. di garantire, per tutta la durata del servizio di Fornitura e messa in opera oggetto del

presente contratto, il possesso e la messa a disposizione, delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale, dei macchinari e delle attrezzature adeguate all'entità, e tipologie della Fornitura e messa in opera, sì da poter consentire la perfetta esecuzione degli stessi e da poter sostenere a proprio rischio e spese la loro gestione, organizzazione ed esecuzione;

7. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

ART. 8 - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI E DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA

Dopo la stipula del presente contratto il Direttore dell'esecuzione procederà alla comunicazione all'appaltatore del giorno e del luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna le attività di Fornitura e messa in opera. Contestualmente alla consegna verrà redatto regolare verbale dalla cui data decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione degli stessi, come specificato nel Capitolato d'Oneri.

Per la fase 1 della Fornitura e messa in opera il tempo utile per ultimare gli stessi è fissato in _____ (_____) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna della fase 1 della Fornitura e messa in opera da parte del Direttore dell'esecuzione e per la fase 2 della Fornitura e messa in opera in ( ) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna della fase 2 della Fornitura e messa in opera da parte del Direttore dell'esecuzione.

ART. 9 - PROGRAMMA ESECUTIVO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA

L'appaltatore dovrà presentare, prima dell'inizio della Fornitura e messa in opera, un dettagliato programma esecutivo delle prestazioni, compatibile con il cronoprogramma contrattuale nel quale sono indicate, per ogni attività le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto parziale e progressivo dell'avanzamento della Fornitura e messa in opera.

Detto programma esecutivo è soggetto ad approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione e della Committente.

Nella redazione di tale programma l'appaltatore dovrà evidenziare, con allegati grafici, l'inizio, le varie fasi esecutive ed il termine della loro ultimazione.

Il programma esecutivo, mentre non vincola la Committente, la quale potrà ordinarne modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'appaltatore, che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.

Il programma esecutivo sarà oggetto di revisione qualora vengano impartite diverse disposizioni da parte del Direttore dell'esecuzione o vengano disposte varianti in corso d'opera e nei casi previsti nel Capitolato d'Oneri. La mancata osservanza delle

disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Committente di risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore.
Qualora l'appaltatore non provveda alla presentazione del programma esecutivo, anche a seguito di diffida del Direttore dell'esecuzione ad adempiere entro 7 giorni, sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.

ART. 10 - DURATA DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA – EVENTUALI SOSPENSIONI E RIPRESE DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA

La durata dei servizi oggetto del presente affidamento è prevista complessivamente in giorni _____ (_____) naturali e consecutivi a decorrere dai verbali di consegna. Sono previste due fasi separate di Fornitura e messa in opera, come meglio normate e specificate nel Capitolato d'Oneri.
Nel computo di detto termine si è tenuto conto delle normali previsioni dell'incidenza di andamento stagionale sfavorevole e, pertanto, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste se non per circostanze eccedenti il normale andamento stagionale.
Eventuali sospensioni e riprese dei della Fornitura e messa in opera sono disciplinate in base a quanto previsto nel Capitolato d'Oneri.

ART. 11 - ORDINI DI SERVIZIO - CONTROLLI

Il Direttore dell'esecuzione, con propri ordini di servizio, impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni che ritiene necessarie a garantire la regolarità dei servizi, fissando all'occorrenza l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione ed effettuando a tale scopo le ispezioni ed i controlli che ritiene opportuno eseguire.
Il Direttore dell'esecuzione potrà eventualmente disporre modifiche dei servizi entro i limiti previsti dal comma 2, primo periodo dell'art. 106 del Codice.

ART. 12 - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE DURANTE L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA

L'appaltatore è tenuto a mantenere in cantiere un proprio rappresentante, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Committente e alla Direzione delle attività, ed al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali o scritti.
Ove il rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. In caso contrario, l'appaltatore non potrà in alcuna evenienza invocare a propria discolpa il fatto che le disposizioni non siano state impartite per iscritto.
Qualsiasi atto scritto attinente all'esecuzione del presente contratto potrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore, i cui poteri dovranno

risultare da specifico atto notarile.
L'Appaltatore risponde dell'operato del suo rappresentante.

ART. 13 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E DEL SUO DIRETTORE TECNICO

Per l'esecuzione del presente contratto sia l'Appaltatore sia il suo Direttore Tecnico eleggono domicilio in _____.

ART. 14 - GARANZIE

L'Appaltatore, nel rispetto degli obblighi di costituzione di garanzie di cui all'art. 103 del Codice, ha costituito:

a) la cauzione definitiva nella misura e nei termini previsti dall'art. 103, commi 1 e 4;
b) le polizze assicurative, come meglio dettagliate nel Capitolato d'Oneri.

ART. 15 -SUBAPPALTI

Fermo restando che i servizi oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore, l'affidamento in subappalto e/o in cottimo è soggetto ai limiti ed alle disposizioni previsti dalla norma e con l'osservanza di quanto previsto dal Capitolato d'Oneri e dalla normativa per la lotta contro la criminalità di stampo mafioso, e, conseguentemente, l'appaltatore ha l'obbligo di inoltrare tempestiva domanda correlata della necessaria documentazione prevista dalle normative.
L'Appaltatore si impegna a non dare in subappalto l'esecuzione dei servizi descritti oggetto del presente contratto, né parte di essi, salvo autorizzazione scritta da parte del Committente a seguito di formale richiesta.
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione della Fornitura e messa in opera oggetto di subappalto, sollevando la Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle lavorazioni subappaltate.

ART. 16 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del citato decreto.
L'appaltatore prima dell'inizio della Fornitura e messa in opera, dovrà predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza previsto dall'art. 89 comma I lett. h) del D. Lgs. n. 81/2008 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e

nell'esecuzione dei della Fornitura e messa in opera.
Le gravi e reiterate violazioni delle norme di sicurezza speciali e generali vigenti in materia da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
L'Appaltatore ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione vigilano, ciascuno per le proprie competenze, sull'osservanza delle norme e sull'applicazione dei piani di sicurezza.
Per le eventuali proposte od integrazioni l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 17 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN RELAZIONE AI LAVORATORI ADIBITI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione della Fornitura e messa in opera, ad avvalersi, direttamente ed indirettamente, esclusivamente di personale regolarmente assunto che dovrà essere qualificato e idoneo rispetto all'attività da svolgere.
L'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente, almeno 10 giorni prima dell'inizio della Fornitura e messa in opera, o nel minor tempo fosse richiesto per ragioni di urgenza, i nominativi di tutto il personale che verrà impiegato direttamente ed indirettamente. Tale elenco conterrà l'indicazione del nominativo, della qualifica, della data di assunzione e della posizione previdenziale e assicurativa di ogni lavoratore considerato e verrà corredato da adeguata documentazione probatoria. L'ingresso in cantiere e l'impiego del personale sarà consentito solo previo esperimento di tale comunicazione.
Nel caso si rendessero necessarie variazioni del suddetto personale, l'Appaltatore si impegna a comunicare le sostituzioni con adeguato preavviso non inferiore a 2 giorni e comunque prima del suo impiego. Rimane comunque facoltà della Committente chiedere l'avvicendamento degli operatori ritenuti non idonei che comunque dovranno essere sostituiti entro e non oltre 4 ore lavorative.
L'Appaltatore si impegna ad assicurare che al proprio personale, a quello del socio cooperatore, ed a quello degli eventuali subappaltatori e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, comma 18, ultimo periodo, del Codice sia riconosciuta una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per CCNL di appartenenza nonché ad osservare scrupolosamente le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione, retribuzione dei lavoratori e corretta imposizione fiscale e versamento delle rate. L'Appaltatore si impegna inoltre ad effettuare e versare regolarmente le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

A comprova dell'ottemperanza di tali obblighi, l'Appaltatore è tenuto a produrre alla Committente, periodicamente ovvero nei modi e nei termini specifici che dovessero essere previsti dalle norme vigenti la documentazione attestante il regolare adempimento dei suddetti obblighi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori negativo per due volte consecutive il Responsabile del Procedimento propone la risoluzione del contratto.

In attuazione delle previsioni di cui all'art. 36 bis comma 3, del D. L. n. 223/06 così come convertito dalla Legge n. 248/06 e di cui all'art. 18, comma 1 lett. u) ed all'art. 26 u.c. del D. Lgs. 81/08, l'Appaltatore è tenuta, altresì, a dotare ed a far dotare tutti i dipendenti impegnati nel cantiere dall'appaltatore medesima o dai subappaltatori o titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, comma 18, ultimo periodo, del Codice di apposito tesserino di riconoscimento corredato da fotografia ed a disporre che lo stesso sia continuamente esposto dai lavoratori. Il tesserino deve contenere le generalità del dipendente e del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto la relativa autorizzazione.

La Committente anche tramite il Direttore dell'esecuzione si riserva la facoltà di procedere a controlli saltuari e di disporre l'allontanamento dal cantiere del personale che non risultasse in regola.

L'Appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D. Lgs. n. 81/08 a farsi carico di tutti i danni per i quali i propri dipendenti e quelli del subappaltatore non risultino indennizzati ad opera dell'I.N.A.I.L..

L'Appaltatore si impegna a trasfondere nei contratti con i subappaltatori l'obbligo da parte degli stessi ad ottemperare a tutti gli obblighi di cui ai precedenti commi nei confronti dei propri dipendenti. L'Appaltatore si impegna specificatamente, ai sensi dell'art. 1381 c.c. per l'esatto adempimento degli obblighi da parte dei subappaltatori ed a fornire alla Committente la documentazione prevista dalle norme vigenti ed attestante l'esatto adempimento dei suddetti obblighi.

L'Appaltatore si obbliga comunque a mantenere indenne e manlevata la Committente da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei confronti di quest'ultima e conseguente al mancato rispetto da parte dell'Appaltatore o del subappaltatore degli adempimenti retributivi, contributivi, assicurativi, previdenziali e/o relativi alla corretta effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente ovvero al mancato rispetto da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore delle norme sull'identificazione in cantiere dei lavoratori ovvero al mancato indennizzo da parte dell'Appaltatore o del subappaltatore dei lavoratori infortunati per le voci non indennizzate ad opera dell'I.N.A.I.L..

ART. 18- COLLAUDI E PAGAMENTO DEL SALDO

Per quanto attiene ai collaudi e al pagamento del saldo si fa rinvio alle disposizioni normative applicabili a termine di legge ed a quelle contenute nel Capitolato d'Oneri.

ART. 19 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione della Fornitura e messa in opera e l'emissione del collaudo provvisorio, l'Appaltatore, fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 c.c., sarà garante della Fornitura e messa in opera delle prestazioni eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
Per gli oneri che ne derivassero, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento o rimborso.
Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal Direttore dell'esecuzione, si procederà d'ufficio, con onere della spesa a carico dell'Appaltatore stesso.

ART. 20 - PENALITÀ PER RITARDI

Il rispetto dei termini fissati nel contratto, nel cronoprogramma della Fornitura e messa in opera, nel programma esecutivo di dettaglio approvato e negli ordini di servizio viene considerato di primaria importanza.
Pertanto, in caso di mancato rispetto dei termini suddetti da parte dell'Appaltatore, verrà applicata la penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
Non sono ammessi ritardi di intervento dipendenti da mancanza di materiali, mezzi d'opera o quant'altro che non consenta il regolare svolgimento della Fornitura e messa in opera, motivi imputabili all'Appaltatore, carenza di attrezzature, personale ed organizzazione anche della reperibilità.
In ogni caso l'applicazione delle penali non potrà comunque superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.
Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto della Committente a richiedere il maggior danno eventualmente subito anche con riferimento a determinazioni assunte dalle Autorità (giudiziaria e non) o dagli altri Enti che abbiano potere di controllo o verifica sull'esecuzione dell'appalto.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi previsti dal contratto e dal Capitolato d'Oneri, la Committente, fatta salva l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 108 del Codice, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed alla conseguente pretesa di risarcimento del danno.
Qualora l'appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto la Committente si riserva, inoltre, la facoltà di procedere d'ufficio in danno dell'appaltatore. Il Committente si riserva di vigilare sulle attività del presente contratto e di procedere a controlli e verifiche sul livello del servizio reso dall'appaltatore e sullo stato di applicazione di quanto previsto dal presente contratto e da quanto ad esso allegato. A tal fine l'appaltatore si impegna a fornire tempestivamente su semplice richiesta scritta del Committente tutti i dati, le notizie, le informazioni e la documentazione che CIM S.p.A. ritenga opportuno dover acquisire ferma restando l'autonomia imprenditoriale dell'appaltatrice.

ART. 22 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Il materiale di consumo necessario ad espletare le prestazioni ed eseguire i di Fornitura e messa in opera dovrà essere fornito dall'appaltatore.
Gli ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore, non previsti nel presente atto, sono contemplati nel Capitolato d'Oneri. Detti oneri, compresi quelli derivanti dall'esecuzione, mantenimento, sorveglianza e smantellamento dei cantieri, si intendono compensati nel prezzo contrattuale comprensivo degli oneri della sicurezza.
Con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto d'appalto, l'Appaltatore accetta senza riserve detti oneri rinunciando a richiedere maggiori oneri, compensi e/o indennizzi in corso d'opera.

ART. 23 - ONERI DELL'APPALTATORE IN MATERIA AMBIENTALE

L'Appaltatore si impegna a rispettare ogni normativa locale, nazionale e comunitaria in materia ambientale e, in particolare, a provvedere al reimpiego in cantiere dei materiali risultanti dalle lavorazioni (qualora idonei dal punto di vista tecnico e ambientale) alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento/recupero a propria cura, spese e responsabilità del materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dall'esecuzione della Fornitura e messa in opera appaltati che sono di proprietà della stessa, il tutto conformemente a quanto indicato nel progetto definitivo e nel Capitolato d'Oneri.
L'Appaltatore, conseguentemente, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del presente contratto, ne dà espressamente atto ed accetta detta condizione rinunciando a successive eccezioni.
L'appaltatore ha l'obbligo di chiedere alle competenti autorità le necessarie autorizzazioni per la formazione di depositi temporanei rispondendone in via esclusiva.

L'appaltatore dovrà rispettare in maniera puntuale la legislazione nazionale e regionale, le indicazioni provinciali ed i regolamenti comunali in materia di tutela dell'ambiente da qualsiasi forma di pregiudizio, deturpamento, inquinamento e di smaltimento dei rifiuti e sottomettersi immediatamente a qualunque nuova normativa emanata in campo di tutela ambientale nel corso dello svolgimento della Fornitura e messa in opera.
L'Appaltatore dichiara di essere l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti e del rispetto delle norme descritti ai due commi che precedono e, pertanto, manleva la Committente da qualsiasi responsabilità in tal senso.
Con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto d'appalto, pertanto, l'Appaltatore, edotto degli oneri e dei compensi di cui al presente articolo, li accetta espressamente, così come accetta che la loro remunerazione sia compresa e compensata nel corrispettivo complessivo dell'appalto, rinunciando a sollevare in futuro eccezioni e pretese di maggiori oneri, compensi od indennizzi a qualsivoglia titolo per dette ragioni anche in corso d'opera.

ART. 24 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Al verificarsi di danni alle opere e/o provviste, causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati dall'Appaltatore nei modi e termini, come specificati nel Capitolato d'Oneri.
La Committente riconoscerà i danni causati da forza maggiore nei limiti e con le modalità specificati nel Capitolato d'Oneri.
Resta in ogni caso contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore risarcibili dalla Committente: gli scoscendimenti, le solcature, ed altri guasti alle scarpate degli scavi e dei rilevati, gli interrimenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità.

ART. 25 - RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume l'obbligo di rispettare le norme in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 effettuando tutti gli adempimenti ivi previsti in relazione all'esecuzione del presente contratto. In caso di inottemperanza, la Committente avrà titolo per dichiarare il contratto risolto di diritto.
In particolare è fatto divieto all'Appaltatore di eseguire movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
Dovranno essere comunicati dall'Appaltatore alla Committente gli estremi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, ancorché non in via esclusiva, dell'Appaltatore medesimo, nonché

gli altri dati previsti dal citato comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Attraverso detto/i conto/i dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto ed ai contratti derivati dallo stesso.
Tutti i documenti e, in particolare, le fatture emesse dall'Appaltatore dovranno contenere l'indicazione del codice CIG e/o del codice CUP ove previsto dalla legge.
A seguito dell'invio di ciascuna fattura da parte dell'Appaltatore, tutti i pagamenti verranno effettuati dalla Committente esclusivamente tramite bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto ai punti che seguono.
L'Appaltatore si impegna a inserire in tutti i contratti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo subappalti, noli a caldo, noli a freddo, prestazioni per servizi vari, compresi i trasporti, e forniture di materiali) da stipularsi con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese interessate alle attività oggetto del presente contratto, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno dei predetti soggetti si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e una clausola di risoluzione di diritto in caso di inadempimento, nonché a darne comunicazione alla Committente con le modalità e nei termini indicati al punto seguente.
Ferma la disciplina che regola le autorizzazioni dei subappalti, in occasione della presentazione dell'istanza di subappalto o della comunicazione relativa a qualsiasi altro subcontratto, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente il/i conto/i corrente/i dedicato/i del proprio subappaltatore/subcontraente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i. Le parti concordano che per i subcontratti diversi dal subappalto l'Appaltatore dovrà altresì produrre o il subcontratto o una specifica dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante che l'Appaltatore ha effettivamente inserito un'apposita clausola con la quale il subcontraente si è assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e una clausola risolutiva ex art. 1456 c.c. in caso di inadempimento di tali obblighi.
In difetto di trasmissione di quanto previsto nel presente articolo, la Committente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., sarà legittimata a sospendere i pagamenti fino ad avvenuto adempimento dell'obbligo di trasmissione.
La Committente si riserva di dar corso a quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/00.

In tutti i casi in cui abbia notizia dell'inadempimento di una delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti in relazione ad un contratto derivato dall'esecuzione del presente, l'Appaltatore è tenuto, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e ad informare la Committente e la Prefettura territorialmente competente.

ART. 26 - SPESE E REGIME FISCALE

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto, ivi comprese quelle di bollo, di copia e stampa degli elaborati inerenti al contratto.
L'Appaltatore dichiara di essere iscritto all'Ufficio IVA di _____.

ART. 27 - DEFINIZIONE DELLE RISERVE E DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle riserve verrà data applicazione alle previsioni degli artt. 205, 206 e 208 del Codice.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto d'appalto quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, fermo comunque quanto disposto, anche con riguardo ad eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica controversia. Il Foro competente è quello di Novara, con esclusione di ogni altro Foro concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause.

ART. 28 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI SULLA VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

Qualora intervenissero provvedimenti dell'Autorità concedente o dell'Autorità controllante o dell'Autorità giudiziaria o di altri Enti che abbiano poteri di controllo o di verifica sull'esecuzione dell'appalto, tali da incidere sulla validità e/o efficacia del presente appalto, l'Appaltatore non potrà avanzare nei confronti della Committente pretese di risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atti e/o comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi.
L'Appaltatore e la Committente riconoscono che la nullità di un articolo, o parte di esso, non comporterà la nullità totale del contratto.
Nel caso in cui gli atti ed i documenti facenti parte del presente contratto contengano prescrizioni alternative o discordanti, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione alla Committente appena venutane a conoscenza e comunque prima di aver attuato la relativa prestazione.
Spetta esclusivamente alla Committente indicare quale delle prestazioni alternative o discordanti l'Appaltatore dovrà eseguire.
Resta comunque stabilito, anche indipendentemente dalla comunicazione dell'Appaltatore, che la Committente può, senza onere, indicare la prescrizione più onerosa per l'Appaltatore.
In caso di divergenza o non conformità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e quelle di uno o più allegati, prevalgono le disposizioni del contratto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle norme del Codice, del Regolamento, del Testo Unico sulla Sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., del Regolamento di cui al D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e del Codice Civile.

ART. 29 – OBBLIGHI INERENTI AL MATERIALE FORNITO

È fatto divieto di dare visione a terzi del materiale documentario fornito. L'Appaltatore assume formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare lo stesso.

ART. 30 - INFORMATIVA AI SENSI DEL G.D.P.R. - REGOLAMENTO UE 2016/679 E S.M.I.

Riservatezza

L'appaltatrice/fornitore si impegna a mantenere strettamente riservato il contenuto del presente incarico, nonché ogni altra informazione o dato che verrà in suo possesso, o di suoi dipendenti e/o collaboratori, o comunque a sua conoscenza, o di suoi dipendenti, collaboratori e/o ausiliari, sia direttamente che indirettamente, in occasione della esecuzione del presente accordo o dei singoli ordini. Tali informazioni e dati, senza il previo consenso scritto dell'appaltante/cliente, non dovranno essere in alcun modo utilizzati o divulgati per nessun proposito che non sia quello strettamente connesso all'espletamento dell'incarico ed in particolare dopo il compimento delle prestazioni e/o la cessazione del presente accordo.

L'appaltatrice/fornitore si impegna a far rispettare gli obblighi di riservatezza ai propri dipendenti, collaboratori, ausiliari ed eventuali terzi impiegati per l'esecuzione delle attività commissionate.

L'appaltatrice/fornitore, inoltre, garantisce la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti nei suoi archivi, dei dati elaborati e dei documenti e informazioni pervenute.

La violazione dei sopra citati obblighi di riservatezza comporterà la risoluzione del presente accordo, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento per i danni tutti subiti dall'appaltante/cliente.

L'appaltante/cliente riconosce che il servizio svolto ha carattere di riservatezza e pertanto s'impegna, a sua volta, per sé e per i propri dipendenti e/o incaricati, a non rivelare a terzi e comunque a non divulgare i contenuti di detto servizio.

Trattamento e protezione dei dati personali di terzi

Nel caso l'esecuzione del presente accordo determini il trattamento di dati personali per conto del cliente, l'appaltante/cliente, titolare di tale trattamento, ha facoltà di nominare l'appaltatrice/fornitore, che ha l'obbligo di accettare, quale Responsabile del trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) 2016/679 – G.D.P.R.; diversamente, le parti si intendono autonomi titolari del trattamento.

In ogni caso, l'appaltatrice/fornitore si impegna ed obbliga ad attenersi alle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 – G.D.P.R. - e al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali -, che dichiara di conoscere, in particolare in relazione all'adozione delle misure di sicurezza e protezione e all'obbligo eventuale di rilascio di informativa agli interessati per conto dell'appaltante/cliente, oltreché ad osservare scrupolosamente le istruzioni dell'appaltante/cliente, impartite anche attraverso comunicazioni successive alla data della presente stipula.

L'appaltatrice/fornitore ha facoltà di proporre all'appaltante/cliente la nomina di eventuali ulteriori soggetti ai quali si dovesse rendere necessaria la comunicazione dei dati personali e che saranno chiamati, a loro volta, ad operare in qualità di Responsabili. L'appaltatrice/fornitore riconosce il diritto dell'appaltante/cliente di verificare periodicamente l'applicazione delle misure adottate al fine di adempiere alle obbligazioni in ordine alla protezione dei dati personali e il diritto di impartire istruzioni per il trattamento dei dati a cui l'appaltatrice/fornitore sovrintende.

In caso di cessazione o risoluzione del rapporto contrattuale in essere e terminato il trattamento dei dati, tutti i documenti e/o dati che costituiscono oggetto del trattamento per conto dell'appaltante/cliente dovranno essere restituiti dall'appaltatrice/fornitore all'appaltante/cliente medesimo e tutte le copie dei dati presenti in qualsiasi forma (cartacea, magnetica, elettronica, ecc.) dovranno essere cancellate o distrutte. Potrà essere fatta eccezione per quel materiale che debba essere conservato dall'appaltatrice/fornitore agli effetti fiscali o di altre norme di legge e comunque limitatamente al periodo di compimento della prescrizione di legge.

Privacy delle parti

Tutti i dati personali che risultano dal presente accordo e dagli ordini che ne derivano, relativi tanto alle parti quanto al personale delle parti e/o a terzi identificati ed identificabili coinvolti a qualsiasi titolo, devono essere trattati conformemente al Reg. (UE) 2016/679 – G.D.P.R. - e al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali -.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di essere state debitamente informate ai sensi di legge, anche in virtù degli artt. 13-14 del G.D.P.R. 2016/697 e di essere, pertanto, a conoscenza delle modalità e finalità della raccolta e del trattamento dei dati personali forniti per la compilazione dello schema contrattuale e in relazione al presente incarico, nonché dei medesimi diritti che la legge conferisce agli interessati, verso i quali si fa parte diligente nel riferire le informazioni necessarie previste dalle norme di legge. Ciascuna parte si impegna a valutare le basi giuridiche rilevanti e, se del caso ad acquisire il consenso al trattamento, previamente alla trasmissione all'altra parte dei dati personali anche da parte dei soggetti coinvolti nelle attività previste, al fine di ottemperare agli obblighi del presente contratto e normativi, nei limiti dei principi di

liceità, necessità, proporzionalità, non eccedenza e responsabilizzazione, compresa la protezione sin dalla protezione e per impostazione predefinita. Tutti i dati personali saranno trattati, comprese le comunicazioni a terzi dei suddetti dati, solo ed esclusivamente per finalità connesse all'adempimento contrattuale o all'osservanza di obblighi di legge, ivi compresa l'adozione di misure di sicurezza. I dati saranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista dalla legge e fino al compimento della prescrizione legale. Le parti reciprocamente confermano che il trattamento dei dati personali forniti per la compilazione dello schema contrattuale, per le finalità amministrativo-contabili e per gli scopi organizzativi e di contatto tra le parti si basa su obbligazioni precontrattuali e contrattuali, nonché su obblighi di legge e pertanto non è richiesto il consenso al trattamento.

ART. 31 - OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al decreto citato, e si impegna ad attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico della Committente pubblicato sul sito aziendale *www.cimspa.it* di cui dichiara di aver preso ampia visione.
L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di tale obbligazione è considerata dalle parti grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e legittimerà la Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato nonché a pretendere l'integrale ristoro dei danni subiti.

Art. 32 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto. È altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso.
In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della commissione al risarcimento del danno, la committente avrà titolo per dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 33 - DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE ED ALLEGATI

Vengono richiamati formalmente per fare parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, dei quali l'Appaltatore dichiara di avere piena ed edotta conoscenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile:

1) Specifiche Tecniche della Fornitura;
2) Lettera di invito;
3) Disciplinare di Gara;

4) Migliorie tecniche (busta "C – Offerta Tecnica") dell'appaltatore;
5) Polizze di garanzia.

Testo redatto in due originali, letto, confermato e sottoscritto

Novara, lì _____

La Committente

L'Appaltatore

Il Legale Rappresentante

_____

Le parti dichiarano di approvare specificatamente, nella loro completa interezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, C.C., gli articoli: 2. "Oggetto del contratto", 3. "Importo contrattuale e ribasso", 5. "Contabilizzazione della prestazione della Fornitura e messa in opera, pagamenti e ritenute di garanzia", 6. "Revisione prezzi", 7. "Conoscenza e compensazione delle condizioni di esecuzione", 8. "Termini per l'inizio e l'ultimazione dei servizi e della Fornitura e messa in opera", 9. "Programma esecutivo della Fornitura e messa in opera", 10. "Durata della Fornitura e messa in opera - eventuali sospensioni e riprese della Fornitura e messa in opera", 14. "Garanzie", 16. "Prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro", 17. "Obblighi dell'Appaltatore in relazione ai lavoratori adibiti all'esecuzione dell'appalto", 19. "Manutenzione delle opere fino al collaudo", 20. "Penalità per ritardi", 21. "Risoluzione del contratto", 22. "Oneri a carico dell'Appaltatore", 23. "Oneri dell'Appaltatore in materia ambientale", 24. "Danni di forza maggiore", 25. "Rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari", 27. "Definizione delle riserve e delle controversie", 28. "Prescrizioni particolari sulla validità ed efficacia del contratto", 31. "Ottemperanza alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001".

Novara, lì _____

La Committente	L'Appaltatore
_____	Il Legale Rappresentante _____